



**Programma Regionale
FESR/FSE+ Basilicata 2021/2027
Priorità 6 Occupazione
Obiettivo Specifico 4.1**

**Avviso Pubblico
#BASILTIROCINI
TIROCINI EXTRACURRICULARI**



TIROCINI



Sommario

Riferimenti Normativi	2
Premessa	5
Articolo 1 – Oggetto	5
Articolo 2 - Risorse finanziarie	5
Articolo 3 - L'istituto del Tirocinio extracurricolare	5
Articolo 4 – Destinatari	6
Articolo 5 – Voucher di servizio	7
Articolo 6 - Voucher per l'indennità di partecipazione	8
Articolo 7 – Soggetti promotori	9
Articolo 8 – Obblighi del soggetto promotore	10
Articolo 9 – I soggetti ospitanti	11
Articolo 10 - Obblighi del soggetto ospitante	13
Articolo 11 - Obblighi del tirocinante	15
Articolo 12 - Durata del tirocinio	15
Articolo 13 - Modalità e termini di presentazione della domanda	16
Articolo 14 – Ammissibilità e valutazione	16
Articolo 15 – Conferma dell'istanza di voucher	18
Articolo 16 – Erogazioni al soggetto promotore	20
Articolo 17 – Erogazioni al soggetto ospitante	21
Articolo 18 - Controlli	21
Articolo 19 - Monitoraggio, informazione e pubblicità	22
Articolo 20- Tutela della privacy	22
Articolo 21 - Responsabile del procedimento e informazioni	25
Articolo 22 - Foro competente e rinvio	26

Riferimenti Normativi

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica prorogandolo il Regolamento (UE) n.1407/2013 e il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- Relazione per paese relativa all'Italia 2019 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”, elaborata dalla Commissione Europea nell’ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di riforma e l’Allegato D – “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021-2027 per l'Italia”, che costituisce pagina 4 di 268 la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (FESR e FSE+);
- Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss. mm. ii;
- Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;



- Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”; - Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.; - Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione”; - Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;
- Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n.92” del 25 maggio 2017;
- Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30 - Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva – (S.I.A.P.);
- Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2016 (“Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le transizioni nella vita attiva”); - Legge Regionale n.4 del 30 gennaio 2017, Norme in materia di accreditamento ai Servizi per il Lavoro;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 21 giugno 2018 che approva l’Avviso Pubblico per l’accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro (Procedura Accreditamento Sistema Servizi), e ss.mm.ii.; - Deliberazione di Giunta Regionale n.370 del 30 aprile 2018 - Disciplina per l’accreditamento dei 8 Servizi per il Lavoro della Regione Basilicata;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 643 del 10 luglio 2018 - Atto di indirizzo in materia di Politiche Attive del Lavoro;
- Delibera della Giunta Regionale n.1130 del 24 ottobre 2017 - Linee Guida in materia di tirocini in materia di Tirocini in applicazione dell’art.1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell’Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”.
- D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e ss.mm.ii.”;
- D.G.R. n. 47/2023 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il "Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Basilicata in Italia





CCI 2021IT16FFPR004", n. C (2022)9766 del 16/12/2022;

- D.G.R. n. 116/2023 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Composizione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. nn. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 - Parziale modifica della D.G.R. n. 116 del 24.02.2023;
- D.G.R. 105/2023 Regione Basilicata di Istituzione Partenariato ex art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Deliberazione 31 luglio 2023, n.464 REGIONE BASILICATA avente ad oggetto il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Regolamento (UE) 2021/1060 - Ridefinizione della composizione del Partenariato istituito con D.G.R. n. 105 del 24.02.2023;
- Nota prot. 32064 del 09/02/2023 con la quale l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 ha inviato, ai Dirigente Generali la proposta di individuazione degli Uffici Responsabili dell'Attuazione delle Azioni del Programma Regionale;
- D.G.R. 377/2023 Regione Basilicata di approvazione degli Uffici Responsabili dell'Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze;
- D.G.R. 252/2023 Programma di Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali e Criteri di selezione delle operazioni riconducibili agli Obiettivi Specifici del FSE+;
- D.G.R. 367/2023 di Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali, Criteri di selezione delle operazioni degli Obiettivi Specifici FESR e Criteri di selezione delle operazioni di Assistenza Tecnica FESR e FSE+;
- D.G.R. n. 387/2023 di approvazione del documento "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 2021/2027";
- Piano di Valutazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021 2027 approvato il 09/01/2024 ai sensi dell'art. 9 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza; D.G.R. Basilicata n° 186 del 16 marzo 2024 avente ad oggetto "PR FESR/FSE+ Basilicata 2021-2027. Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione";
- D.D. n. 12BA.2024/D.00316 del 5/4/2024 di approvazione delle OSC adottate dall'AdG per l'attuazione del PR Basilicata 2021-2027, in ambito FSE +, ai sensi dell'Art. 53, comma 3 del Reg. UE 1060/2021.





Premessa

- 1- Le politiche per l'occupazione sono ritenute prioritarie dal Piano Strategico Regionale 2021/2030 (L. R. 1/2022) per la tenuta demografica in Basilicata.
- 2- I Tirocini extracurricolari e incentivi all'occupazione: si intende incentivare i tirocini extracurricolari come strumento di politica attiva del lavoro.
- 3- La presente iniziativa rappresenta un importante strumento per rafforzare i profili professionali dei disoccupati ai fini di un primo o nuovo ingresso nel mercato del lavoro.

Articolo 1 – Oggetto

1. Le politiche per l'occupazione sono ritenute prioritarie dal Piano Strategico Regionale 2021/2030 (L. R. 1/2022) per la tenuta demografica in Basilicata.
2. Con il presente avviso si intende promuovere e attivare presso le aziende ospitanti tirocini extracurricolari quale misura formativa di politica attiva finalizzata al miglioramento dell'occupabilità dei disoccupati lucani. I tirocini prevedono lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo che non costituisce rapporto di lavoro, tramite la quale conoscere e sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del disoccupato.

Articolo 2 - Risorse finanziarie

1. L'Avviso è finanziato con le risorse del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 per un importo complessivo pari ad € 1.000.000,00 a valere sulla Priorità 6 *Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+).*
2. Si stima di sostenere economicamente l'attivazione di circa 150 convenzioni di tirocinio extracurricolare, per un totale di 1.000.000,00 € di risorse stanziare.
3. La Regione potrà incrementare le suddette risorse con altre provenienti da fonti comunitarie, nazionali e regionali con pari finalità e oggetto.

Articolo 3 - L'istituto del Tirocinio extracurricolare

1. La Regione Basilicata con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017 ha approvato le linee guida per l'attivazione di tirocini extra-curricolari recependo la normativa nazionale.
2. Il Tirocinio extra-curricolare è definito come una Misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non costituisce rapporto di lavoro, precisando che in nessun modo



lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.

3. Le Linee Guida dispongono, inoltre, che l'attivazione di un tirocinio richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. Prima dell'inizio del tirocinio, la convenzione e il progetto formativo individuale (PFI) devono essere debitamente firmati dal promotore e dal soggetto ospitante e consegnati al tirocinante, che sottoscrive il PFI per condivisione e accettazione.

Articolo 4 – Destinatari

1. Gli aspiranti tirocinanti, alla data di presentazione dell'istanza telematica di agevolazione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere un'età compresa tra i 18 anni e i 34 anni compiuti alla data di avvio del tirocinio (la persona conserva l'età di 34 anni fino al compimento di 35 anni ovvero 34 anni + 364 giorni);
 - b) essere residente in Regione Basilicata;
 - c) essere disoccupato ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D. Lgs. n.150 del 14/09/2015 e dell'art.4 comma 15-quater del D.L. n.4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.26 del 28/03/2019); si rimanda all'ultima modifica ad opera del D. Lgs. 216/2023 delle soglie reddituali;
 - d) aver assolto all'obbligo scolastico;
 - e) non aver avuto in passato, né avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto ospitante.

2. Ciascun tirocinante potrà essere il beneficiario del presente avviso all'interno di una sola istanza di agevolazione del tirocinio extra-curricolare (Allegato 1) che da diritto al riconoscimento di un massimo di due voucher così di seguito descritti:
 - a) N° 1 VOUCHER DI SERVIZIO, da destinare al rimborso mediante delega all'incasso ai soggetti

1 Sono considerati disoccupati i lavoratori che rilasciano la dichiarazione telematica di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego; inoltre, sono considerati disoccupati i lavoratori che soddisfano uno dei seguenti requisiti: 1) non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; 2) sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n.917/1986. Attualmente, nel caso di lavoratore dipendente, la soglia di reddito di riferimento è pari ad € 8.500,00 annui, mentre, nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari ad € 5.500,00 annui.

promotori dei servizi di attivazione e promozione del contratto di tirocinio, così come individuati ai sensi del successivo art. 7 dell'Avviso. I criteri di determinazione degli importi richiedibili per il su richiamato voucher sono meglio dettagliati nel successivo art. 5.

- b) N° 1 VOUCHER PER L'INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE, da destinare al rimborso mediante delega all'incasso all'azienda ospitante dell'indennità di partecipazione al tirocinio, una volta stipulato il contratto di tirocinio con l'impresa. L'importo massimo del voucher è pari ad euro 3.000,00 (elevabile a € 6.000,00 nel caso di tirocinante disabile); le condizioni e i criteri di determinazione degli importi del voucher per l'indennità di partecipazione sono regolati al successivo art. 6 dell'Avviso.

Articolo 5 – Voucher di servizio

1. Il voucher di servizio potrà essere speso per acquistare i servizi di promozione e attivazione del tirocinio extracurricolare presso i soggetti promotori, individuati ai sensi dell'articolo 4 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n.1130/2017 e ai sensi del successivo art. 7 dell'Avviso.
2. Il valore del voucher viene graduato coerentemente con le Unità di Costo standard per l'attivazione di Tirocini di cui alla D.D. n. 12BA.2024/D.00316 del 5/4/2024 di approvazione delle OSC adottate dall'AdG per l'attuazione del PR Basilicata 2021-2027, in ambito FSE +, ai sensi dell'Art. 53, comma 3 del Reg. UE 1060/2021.
3. L'importo del voucher di servizio verrà graduato sulla base di un indice di svantaggio attribuito all'aspirante tirocinante in esito alla profilazione/ assessment presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente.
4. All'uopo, il tirocinante dovrà recarsi, necessariamente, presso il CPI competente -previa prenotazione dell'appuntamento- per effettuare la profilazione e aggiornamento della Scheda anagrafica professionale e l'attribuzione ad una delle 4 classi di svantaggio così come individuate al successivo punto 7, che misurano la distanza del tirocinante dal mercato del lavoro.
5. A seconda della distanza dal mercato del lavoro risultante dalla profilazione, l'aspirante tirocinante potrà chiedere un voucher di servizio minimo di 200,00 € (work ready) o, in alternativa, un voucher di servizio massimo di 500,00 € (difficult to employ/inclusion).
6. La determinazione dell'importo del voucher di servizio spettante al tirocinante sarà espletata dall'Ufficio regionale competente a seguito della verifica dell'effettivo cluster di appartenenza del soggetto istante presso i CPI competenti. I criteri di determinazione degli importi richiedibili per il predetto voucher sono meglio dettagliati nel successivo punto 7.
7. Il voucher di servizio è riconosciuto nel rispetto dei seguenti importi:

Profilazione/assessment del tirocinante	Percorso/ cluster	UCS di riferimento
---	----------------------	--------------------

Reinserimento occupazionale: dedicato a coloro che risultano essere più vicini al mercato del lavoro e più facilmente occupabili (<i>work ready</i>)	1	200,00 €/tirocinio
Aggiornamento (<i>upskilling</i>): rivolto a coloro che hanno bisogno di adeguare le proprie competenze per inserirsi o re-inserirsi nel mercato del lavoro	2	300,00 €/tirocinio
Riqualficazione (<i>reskilling</i>): interessa quegli utenti che risultano nell'insieme più distanti dal mercato del lavoro e per i quali è necessaria una più robusta attività di formazione per avvicinarsi ai profili richiesti dal mercato stesso	3	400,00 €/tirocinio
Lavoro e inclusione: riguarda quelle persone per cui la distanza e la difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro dipendono da una serie di condizioni e bisogni complessi, che vanno oltre la dimensione lavorativa	4	500,00 €/tirocinio

8. Il voucher di servizio sarà erogato, al termine del tirocinio, al soggetto promotore mediante la delega all'incasso attribuita dal tirocinante e trasmessa alla Regione Basilicata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle istanze ammissibili e finanziabili, nel rispetto della procedura prevista al successivo articolo 15.
9. Qualora l'Ufficio Regionale, al momento della verifica del soggetto promotore prescelto dal tirocinante beneficiario, dovesse riscontrare il mancato possesso in capo a questi dei requisiti di cui al successivo art. 7, verrà richiesto al destinatario di sostituire l'ente promotore con un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
10. Al fine dell'ottenimento del voucher è necessario che il soggetto promotore proceda al caricamento sul sistema informativo regionale SIRFO della documentazione relativa sia ai servizi di promozione e attivazione del contratto di tirocinio extra-curriculare nonché delle indennità di partecipazione maturate e riconosciute dal Soggetto Ospitante al tirocinante
11. La documentazione richiesta per il riconoscimento del voucher di servizio è indicata al successivo art. 16.
12. Il voucher di servizio sarà erogato nella misura del 100% del contributo ammesso solo nel caso in cui il tirocinio extra-curriculare non si interrompa prima del periodo minimo obbligatorio di due mesi.
13. Il voucher di servizio sarà erogato nella misura del 50% del contributo ammesso nell'altra ipotesi in cui il tirocinio extra-curriculare si interrompa prima del periodo minimo obbligatorio di due mesi;

Articolo 6 - Voucher per l'indennità di partecipazione

1. I tirocinanti destinatari potranno altresì accedere al voucher per le indennità di partecipazione pari ad

euro 500 euro mensili lorde per un periodo massimo di 6 mesi (il periodo è elevabile a 12 mesi nel caso di tirocinante disabile), e comunque per un importo non inferiore all'indennità effettivamente corrisposta dal soggetto ospitante al tirocinante.

2. L'importo mensile è maturato per intero dal destinatario che abbia frequentato almeno il 70% del monte ore mensile indicato in Convenzione e stabilito in coerenza con le indicazioni di cui al successivo art. 12. L'importo è riparametrato sulla base delle ore di effettiva presenza nel caso di frequenza inferiore al 70% ($\text{€ } 500/\text{ore previste} \times \text{ore effettivamente frequentate}$), ferma restando una presenza minima del 30%. Fatte salve le ipotesi di sospensione del Tirocinio, nessuna indennità è dovuta in caso di presenza mensile inferiore al 30%. Per il calcolo del mese si considera la data di effettivo avvio.
3. Il voucher per le indennità sarà erogato, al termine del tirocinio, al soggetto ospitante mediante la delega all'incasso attribuita dal tirocinante e trasmessa alla Regione Basilicata entro 3 mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle istanze ammissibili e finanziabili, nel rispetto della procedura prevista al successivo articolo
4. Il soggetto ospitante opererà da sostituto d'imposta con riferimento al trattamento delle indennità di tirocinio erogate al destinatario come redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente (cfr. art.50 co.1, lett. c), DPR n.917/1986 TUIR - riso. A.E. n.95/E/2002).
5. Al fine dell'ottenimento del voucher è necessario che il soggetto ospitante fornisca al soggetto promotore la documentazione attestante l'erogazione delle indennità di partecipazione maturate e riconosciute al tirocinante affinché questo proceda al caricamento sul sistema informativo regionale SIRFO della documentazione succitata.
6. La documentazione richiesta per l'erogazione del voucher per l'indennità di partecipazione è indicata al successivo art.17.

Articolo 7 – Soggetti promotori

1. Sono soggetti promotori:
 - a) La Regione Basilicata;
 - b) I Centri per l'impiego;
 - c) Agenzia regionale LAB;
 - d) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);
 - e) Le Istituzioni scolastiche statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - f) Fondazione di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
 - g) I centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata;
 - h) Le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;

- i) Enti Pubblici che gestiscono su delega della Regione Basilicata servizi di inserimento lavorativo per disabili;
 - j) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione Basilicata;
 - k) I soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
 - l) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
 - m) Le aziende sanitarie locali, relativamente a soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici di riabilitazione e di inserimento sociale.
2. Il medesimo soggetto non può svolgere in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
 3. Il soggetto promotore è responsabile dei seguenti servizi di promozione e attivazione del tirocinio:
 - Ricerca del soggetto ospitante coerente con il profilo del destinatario e in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9;
 - Redazione del progetto formativo di tirocinio extracurricolare
 - Redazione della Convenzione e del Dossier del tirocinante (scheda con aree di attività, evidenze, attestazione e valutazione esperienza del tirocinio ad esclusione dell'attività di tutoraggio dopo l'attivazione)
 - Assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa e dal presente Avviso.
 - Nomina del tutor didattico responsabile del percorso formativo
 - Monitoraggio dell'intero percorso di tirocinio
 5. Il soggetto promotore sarà individuato dall'aspirante tirocinante e comunicato all'Amministrazione entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle istanze ritenute ammissibili finanziabili. Il Destinatario, mediante apposita procedura telematica disponibile sulla Centrale Bandi della Regione Basilicata, trasmetterà la delega all'incasso e mandato ad espletare gli adempimenti amministrativi previsti dal presente Avviso, redatta sulla base del modello che verrà fornito all'atto della pubblicazione dell'elenco delle istanze ammissibili e finanziabili, nonché dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 8 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore deve:

- a) stipulare la convenzione ed elaborare il progetto formativo individuale in collaborazione con il soggetto ospitante;

- b) designare un tutor didattico responsabile per tutta la durata del tirocinio;
- c) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio anche attraverso il supporto al soggetto ospitante nella gestione delle procedure amministrative;
- d) collaborare con il soggetto ospitante nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- e) rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati specificando le competenze acquisite e ove previsto facendo riferimento al Repertorio delle Attestazioni all'uso istituito dalla Regione;
- f) inviare l'attestazione di cui sopra alla Regione e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio;
- g) redigere annualmente un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati al fine di evidenziare i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo e inviarlo alla Regione;
- h) inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi, la convenzione e il progetto formativo alla Regione e al Centro per l'impiego;
- i) trasmettere comunicazione in forma scritta a mezzo pec di qualsiasi variazione e/o sospensione inerente alla durata del percorso formativo di tirocinio, ai sensi del successivo articolo 12, o della sostituzione del tutor aziendale ai sensi dell'art. 11;
- j) rendicontare sul sistema informativo regionale SIRFO l'avvenuta realizzazione del percorso formativo, trasmettendo la documentazione di cui all'art. 16 e 17 ;
- k) inoltrare per il tramite del sistema informativo regionale SIRFO dichiarazione di spesa/ domanda di rimborso del voucher di servizio e del voucher per l'indennità di partecipazione al tirocinio.

Articolo 9 – I soggetti ospitanti

1. Soggetti ospitanti sono:
 - le imprese;
 - i soggetti che esercitano le professioni intellettuali²;
 - le fondazioni e le associazioni.
2. Per ospitare un tirocinio bisogna essere in regola con la normativa in materia di lavoro. In caso di tirocini in favore di disabili si deve, preliminarmente, ottenere nulla-osta da parte dei servizi provinciali competenti.
3. Non si può ospitare un tirocinante se:

² Nella definizione di impresa/soggetto ospitante ai sensi del presente Avviso, rientrano i professionisti iscritti all'Albo, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitano l'attività professionale secondo le norme vigenti e le associazioni tra professionisti iscritti agli Albi/Registri competenti.

- si sono effettuati licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
 - se si hanno procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
 - tra il tirocinante ed il soggetto ospitante risultano, nei 6 mesi precedenti l'avvio dell'attività, rapporti di lavoro, anche in apprendistato e/o altra esperienza di formazione, ad eccezione delle collaborazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 gg lavorativi.
4. In nessun caso è consentito che il Soggetto ospitante coincida con il Soggetto Promotore.
5. L'azienda ospitante prescelta, in sede di trasmissione della delega non deve accogliere nella medesima unità operativa:
- altri tirocinanti all'interno delle unità operative con un organico da 0 a 5 dipendenti;
 - più di 2 due tirocinanti (compreso il destinatario) all'interno di unità operative con un organico da 6 a 20 dipendenti;
 - più 10% (comprensivo del destinatario) del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato presenti nella unità operativa con più di 20 dipendenti.

Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento della prima cifra decimale all'unità superiore.

6. Nel predetto calcolo è ricompreso il computo dei lavoratori a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio.
7. Partecipano al computo del numero di dipendenti a tempo indeterminato:
- gli eventuali lavoratori assunti con contratto di apprendistato impegnati direttamente nell'unità operativa;
 - i soci lavoratori delle società cooperative impegnati direttamente nell'unità operativa.
 - Per i soggetti ospitanti che svolgono attività a carattere stagionale rientra inoltre nel computo dei limiti il numero dei lavoratori a tempo determinato, a condizione che la durata del rapporto di lavoro sia tale da ricomprendere interamente il periodo di durata del tirocinio.
8. I limiti sopra riportati non si applicano ai tirocini in favore dei disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 68/99, di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91, nonché di richiedenti asili e titolari di protezione internazionale.
9. I limiti di cui ai precedenti punti da 5 a 8 non trovano applicazione nel caso in cui il 50% dei tirocini promossi nei 24 mesi precedenti, con arrotondamento all'unità superiore, abbia dato luogo alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero di un contratto di apprendistato.
10. Il soggetto ospitante sarà individuato dal soggetto promotore e dall'aspirante tirocinante e comunicato

all'Amministrazione entro 3 mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle istanze ritenute ammissibili e finanziabili. Il Destinatario, mediante apposita procedura telematica disponibile sulla Centrale Bandi della Regione Basilicata, trasmetterà la delega all'incasso, redatta sulla base del modello che verrà successivamente fornito all'atto della pubblicazione dell'elenco delle istanze ammissibili e finanziabili, nonché la dichiarazione del soggetto ospitante attestante i requisiti di cui al presente articolo.

11. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione

Articolo 10 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è tenuto a:
 - a) designare un tutor aziendale con funzioni di affiancamento al Tirocinante; il tutoraggio sarà a carico del soggetto ospitante;
 - b) assicurare la realizzazione del percorso di Tirocinio secondo quanto previsto dal Progetto Formativo individuale;
 - c) assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del Tirocinio extra-curricolare, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
 - d) assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
 - e) collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del Tirocinio;
 - f) comunicare al tirocinante e al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo, ad esempio le variazioni della sede del tirocinio, di orario, sostituzione del tutor aziendale, eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio nei limiti delle disposizioni contenute nel presente atto e nelle leggi regionali di riferimento in vigore;
 - g) valutare l'esperienza svolta dal tirocinante in collaborazione con il soggetto promotore ai fini del rilascio dal soggetto promotore dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
 - h) provvedere alle Comunicazioni obbligatorie di propria competenza;
 - i) conservare agli atti il registro presenze mensili firmato dal tutor aziendale del soggetto ospitante e dal tirocinante;
 - j) rispettare la Convenzione con la quale sono regolamentati i rapporti tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
 - k) operare da sostituto d'imposta con riferimento alle indennità di partecipazione al tirocinio erogate al destinatario e rimborsate ai sensi dell'art.6 comma 3;

- l) rispettare la normativa di riferimento;
 - m) rispettare gli obblighi di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
 - n) attenersi alle disposizioni di cui al Manuale delle procedure di gestione del PR FESR/FSE+ Basilicata 2021/2027 vigente alla data di ammissione a finanziamento e alle successive modifiche e integrazioni;
 - o) attuare il tirocinio nei tempi previsti nella domanda di partecipazione e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - p) non apportare variazioni o modifiche al tirocinio senza giustificata motivazione e preventiva richiesta dal tirocinante alla Regione; quest’ultima previa valutazione autorizzerà o meno le variazioni o modifiche al tirocinio, comunicandolo al soggetto al tirocinante e al soggetto ospitante;
 - q) collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli, garantendo la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 1060/2021, nell’ambito di verifiche anche in loco dell’avvenuta realizzazione delle attività finanziate;
 - r) trasmettere tempestivamente al soggetto promotore tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dell’effettivo pagamento al tirocinante delle indennità di partecipazione;
2. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per:
- lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio;
 - sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o con contratto a termine;
 - ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione.

Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante nel luogo di lavoro, per tutto il periodo previsto dal piano formativo individuale e può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

3. Il tutor del soggetto ospitante svolge i seguenti compiti:
- collabora con il tutor didattico designato con i servizi per il lavoro o dal soggetto promotore (laddove previsto) alla definizione del progetto formativo individuale;
 - favorisce l’inserimento nel contesto lavorativo del tirocinante;
 - supporta lo svolgimento delle attività del tirocinante secondo le previsioni del progetto formativo individuale, eventualmente coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - si accerta che il registro delle presenze sia firmato dal tirocinante e correttamente compilato e ne procede alla relativa sottoscrizione.

4. In caso di assenza temporanea, comunque non superiore a cinque giorni continuativi, le funzioni di tutor aziendale possono essere svolte da altro soggetto allo scopo designato. In caso di assenza del tutor superiore a cinque giorni continuativi, il soggetto ospitante deve individuare, sempre a proprio carico, un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.
5. Tali variazioni devono essere formalmente e tempestivamente comunicate al tirocinante, al soggetto promotore e, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta sostituzione, alla Regione Basilicata.

Articolo 11 - Obblighi del tirocinante

Il tirocinante si impegna a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordate nel progetto formativo individuale e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni del tutor aziendale, nonché del tutor didattico del soggetto promotore e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti/servizi o altre notizie relative al soggetto ospitante, di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) individuare entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle istanze ammissibili e finanziabili, qualora rientrante in tale elenco, il soggetto promotore e con il supporto di quest'ultimo s'impegna a individuare il soggetto ospitante ;
- f) trasmettere alla Regione Basilicata entro i termini fissati all'art. 15 la documentazione ivi indicata;
- g) a rispettare i termini previsti dall'art. 15 punto 4 per la conclusione del tirocinio.

Articolo 12 - Durata del tirocinio

1. La durata massima non può essere superiore i sei mesi e la durata minima non può essere inferiore a due mesi. Per i disabili la durata massima del tirocinio è di 12 mesi. Per quanto riguarda gli orari di svolgimento del tirocinio, coerentemente con gli obiettivi formativi previsti, si prevede un monte orario mensile di minimo 100 ore e massimo 140 ore (monte orario settimanale: minimo 25 ore - massimo 35 ore).
2. E' prevista la possibilità di richiedere una sospensione del tirocinio. Tale sospensione ne posticipa esclusivamente la data di fine periodo rimborsabile per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.
3. La sospensione deve essere motivata e comunicata dal soggetto promotore entro il giorno successivo dalla stessa tramite PEC all'Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
4. Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni relative al soggetto ospitante (cambio ragione sociale, codice fiscale, incorporazione, fusione, usufrutto, cessione o affitto ramo d'azienda del soggetto ospitante, sede svolgimento tirocinio), le stesse dovranno essere comunicate dal soggetto promotore entro 30 giorni tramite PEC all'Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.

5. Nel caso in cui il Tirocinio dovesse chiudersi per qualsiasi motivo prima del periodo indicato nella convenzione di tirocinio, il soggetto promotore dovrà comunicarlo, entro e non oltre 5 giorni dalla conclusione, tramite PEC all'Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it. In tal caso l'importo riconoscibile sarà rimodulato sulla base dell'effettivo costo sostenuto dal Soggetto ospitante alla data comunicata. In nessun caso saranno ammessi rimborsi per periodi di Tirocinio inferiori a due mesi.

Articolo 13 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Prima dell'inoltro dell'istanza telematica di voucher, il tirocinante dovrà recarsi, necessariamente, presso il CPI competente -previa prenotazione dell'appuntamento- per effettuare la profilazione e aggiornamento della Scheda anagrafica professionale. Resterà pertanto a carico dell'aspirante tirocinante l'impegno di contattare tempestivamente il CPI per la prenotazione dell'appuntamento per la profilazione/ assessment, al fine di inoltrare –a seguito della profilazione- l'istanza di voucher nel rispetto dei termini previsti dall'Avviso.
2. La presentazione della domanda per il Voucher di Servizio e per il Voucher per l'indennità di partecipazione (Allegato 1 al presente Avviso) da parte dell'aspirante tirocinante avviene esclusivamente, a pena di irricevibilità, per via telematica nell'area riservata "Sezione Avvisi e Bandi" seguendo la procedura indicata all'indirizzo: <http://www.regione.basilicata.it>.
3. Il Sistema regionale informativo "Centrale Bandi" è attivo dalle ore 09.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR della Regione Basilicata dell'Avviso, e fino alle ore 18.00 del giorno del 30° giorno successivo alla data di apertura dello sportello, nei limiti delle risorse disponibili. Alle istruzioni per l'accesso e compilazione delle domande si accede dal seguente indirizzo:

<http://portalebandi.regione.basilicata.it/portalebandi/infopartecipa.jsp>
4. La domanda di partecipazione è compilata on line e sottoscritta con firma digitale dall'aspirante tirocinante, corredata di copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Nella domanda telematica devono essere indicati, secondo il modello disponibile on line
 - i dati anagrafici e i contatti personali, compresa la pec, dell'aspirante tirocinante;
 - gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 14 comma 4. All'uopo si evidenzia che l'Ufficio regionale competente provvederà ad acquisire dal Centro per l'impiego competente l'informazione relativa al numero di mesi di disoccupazione.

Articolo 14 – Ammissibilità e valutazione

1. Sono considerate inammissibili le domande:
 - a) inviate oltre le scadenze previste all'art.13;
 - b) presentate con modalità diverse da quelle previste all'art.13;
 - c) presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art 4

- d) che non risulteranno supportate dalla profilazione di cui all'art. 13, comma 1
2. Le istanze di voucher pervenute e ritenute ricevibili, saranno inserite all'interno di un elenco preordinato nel rispetto del punteggio attribuito dall'Ufficio regionale competente– dal più alto al più basso- secondo i criteri di seguito descritti:

<i>Criterio di attribuzione del punteggio</i>	<i>Descrizione del criterio</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Punteggio totale</i>
Età anagrafica alla data di presentazione dell'istanza di voucher	Minore di 35 anni	18 punti	MAX 18 PUNTI
	Minore di 33 anni	16 punti	
	Minore di 31 anni	14 punti	
	Minore di 29 anni	12 punti	
	Minore di 27 anni	10 punti	
	Minore di 25 anni	8 punti	
	Minore di 23 anni	6 punti	
	Minore di 21 anni	4 punti	
	Minore di 19 anni	2 punti	
Titolo di studio di più alto grado d'istruzione posseduto alla data di presentazione dell'istanza di voucher	Diploma di licenza media	6 punti	MAX 6 PUNTI
	Diploma di licenza superiore	3 punti	
	Laurea	1 punto	
Mesi continuativi di disoccupazione alla data di presentazione dell'istanza di voucher (l'anzianità di 1 mese viene riconosciuta nel caso della disoccupazione maturata per un periodo superiore a 15 gg)	Almeno 24 mesi di disoccupazione	4	MAX 4 PUNTI
	Almeno 12 mesi di disoccupazione	2	
	Almeno 6 mesi di disoccupazione	1	
Premialità esistente alla data di presentazione dell'istanza di voucher	Disabile	2	2 PUNTI

	Punteggio massimo	30 punti	MAX 30 PUNTI
--	--------------------------	-----------------	---------------------

3. La sussistenza dei requisiti e relativa attribuzione dei punteggi sarà effettuata dai competenti uffici regionali in sede di attività istruttoria.
4. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30. A parità di punteggio prevarrà l'istanza con il tirocinante meno giovane di età, calcolata in anni, mesi e giorni alla data di presentazione dell'istanza.
5. Nei 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello di cui al precedente art. 13, sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it sarà pubblicato l'elenco delle istanze ricevibili preordinate dal punteggio più alto al punteggio più basso. Saranno ammissibili a finanziamento le istanze con punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
6. La Regione Basilicata si riserva la possibilità, laddove il numero di domande pervenute e ritenute ammissibili superino significativamente le risorse a disposizione, di incrementare la dotazione finanziaria del presente Avviso.

Articolo 15 – Conferma dell'istanza di voucher

1. I soggetti destinatari del voucher di servizio e del voucher per l'indennità di partecipazione al tirocinio, così come individuati dall'elenco delle istanze ammissibili e finanziabili, avranno 30 giorni solari e consecutivi di tempo dalla pubblicazione dell'elenco sul BUR della Regione Basilicata, per individuare il soggetto promotore che li sosterrà nella ricerca del soggetto ospitante.
2. Entro il termine su indicato dovranno trasmettere alla Regione Basilicata per il tramite del portale Centrale Bandi la seguente documentazione di conferma dell'istanza di voucher ammessa:
 - Delega all'incasso al soggetto promotore redatta sulla base del modello che sarà pubblicato e reso disponibile all'atto della pubblicazione dell'elenco delle istanze finanziabili;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante del soggetto promotore sul possesso dei requisiti di cui all'art. 7 dell'Avviso;
3. Entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal caricamento della documentazione di conferma dell'istanza di voucher da parte del soggetto destinatario sul portale Centrale Bandi della Regione Basilicata, l'Ufficio regionale competente dovrà verificare il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso per i soggetti promotori. Qualora l'esito del controllo da parte dell'Ufficio Regionale non confermi il possesso dei requisiti richiesti in capo al soggetto promotore, l'Ufficio richiederà al beneficiario la sostituzione del soggetto promotore accordando un termine non superiore a 20 giorni naturali e consecutivi per la sostituzione e comunicazione del nuovo soggetto promotore.
4. Sulla tempistica di riscontro sopra indicata vige il silenzio assenso, fatto salvo quanto previsto al

successivo art. 18 comma 6.

5. Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 i destinatari (tirocinanti) dovranno trasmettere alla Regione Basilicata per il tramite del portale Centrale Bandi la seguente ulteriore documentazione di conferma dell'istanza di voucher ammessa:
 - Delega all'incasso del rimborso dell'indennità di partecipazione al tirocinio attribuita al soggetto ospitante redatta sulla base del modello che sarà pubblicato e reso disponibile all'atto della pubblicazione dell'elenco delle istanze finanziabili;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante del soggetto ospitante sul possesso dei requisiti di cui all'art. 6 punto 4 dell'Avviso;
 - Progetto Formativo Individuale redatto dal soggetto promotore all'interno del quale andranno descritte dettagliatamente le competenze, eventualmente declinate in conoscenze e capacità/abilità, da acquisire con riferimento alle competenze previste nel Repertorio regionale, nonché andranno descritte le Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'andamento e degli esiti formativi;
 - Schema di convenzione tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante da sottoscrivere successivamente alla valutazione positiva da parte dell'Ufficio regionale competente dell'intera documentazione trasmessa.
6. Entro il termine di 40 giorni naturali e consecutivi dal caricamento della documentazione di conferma dell'istanza di voucher da parte del soggetto destinatario sul portale Centrale Bandi della Regione Basilicata, l'Ufficio regionale competente fornirà comunicazione di avvenuto perfezionamento dell'istanza, previa:
 - verifica della conformità del PFI alle unità di competenze previste e ai relativi contenuti descritti, in ordine alla loro coerenza con il Repertorio Regionale di riferimento. In assenza di tale conformità l'Ufficio Regionale competenze richiederà al destinatario e al soggetto promotore la rielaborazione del PFI negli elementi ritenuti critici, accordando agli stessi 10 giorni naturali e consecutivi per adempiervi;
 - verifica dell'adeguatezza della documentazione elencata al precedente punto 5 ed attivazione, ove si ritenga necessario, del soccorso istruttorio ai sensi della Legge n° 241 del 1990 e s.m.i. finalizzato all'acquisizione di ulteriore documentazione e/o elementi informativi utili alla conclusione dell'attività istruttoria.
7. A partire dalla data di comunicazione da parte dell'Ufficio regionale competente di avvenuto perfezionamento dell'istanza di cui al precedente punto 6 il destinatario avrà 8 mesi di tempo per sottoscrivere la Convenzione definitiva e avviare e concludere il percorso formativo di tirocinio; il predetto termine decorrerà. Il termine è elevabile a 14 mesi nel caso del tirocinio di 12 mesi avente destinatario il tirocinante disabile.

Articolo 16 – Erogazioni al soggetto promotore

1. Il rimborso erogato al soggetto promotore, per il servizio di promozione e attivazione dei tirocini, può essere liquidato solamente al completamento del percorso formativo di tirocinio e a saldo di ogni attività/servizio resi.
2. Il rimborso su delega all'incasso da parte del destinatario al soggetto promotore contempla tutti i costi dell'operazione (costi del personale, altri costi diretti e costi indiretti) relativi all'attività del soggetto promotore del tirocinio. Eventuali costi aggiuntivi individuati in sede di contrattazione tra destinatario e Soggetto promotore che superino gli importi erogabili ai sensi del presente Avviso restano a carico del destinatario che dovrà quietanzare a proprio carico le fatture prima della trasmissione della documentazione fornendone evidenza tracciabile.
3. La domanda di rimborso del voucher spettante per il servizio di promozione e attivazione del tirocinio extracurricolare a cura del soggetto promotore potrà pervenire, esclusivamente tramite sistema informativo SIRFO, entro 30 giorni dal termine del periodo finanziabile così come individuato all'art. 15 punto 8, corredata dalla seguente documentazione:
 - Fattura del Soggetto proponente intestata al destinatario in esenzione IVA ai sensi dell'Art. 10, comma 20, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
 - Convenzione di tirocinio extra-curricolare stipulata dal tirocinante, dal soggetto promotore e ospitante sulla base dello schema già trasmesso
 - Copia della comunicazione obbligatoria dell'attivazione del tirocinio ai centri per i servizi al lavoro competenti;
 - Registro contenente le presenze del destinatario o documentazione comprovante l'effettiva realizzazione del tirocinio
 - Registro di presenza mensile firmato dal tirocinante e dal tutor per il soggetto ospitante;
 - relazione intermedia/finale sull'attività svolta dal tirocinante, redatta da questi secondo il formato reso disponibile dalla Regione, controfirmata dal tutor aziendale;
 - copia dell'attestazione delle competenze acquisite al termine del percorso formativo da parte del tirocinante;
 - nota di debito del Soggetto ospitante intestata alla Regione Basilicata fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.2.3.a del D.P.R. 633/72.
 - Copia dei titoli di spesa debitamente quietanzati con evidenza dei pagamenti giustificativi delle indennità di partecipazione al tirocinio corrisposte dal soggetto ospitante al tirocinante;
4. Verificata la conformità della documentazione prodotta ai sensi di quanto previsto dal presente Avviso, nel rispetto della normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa, previo esito positivo dei

controlli gestionali, la Regione procede alla liquidazione dell'importo spettante in favore del soggetto promotore.

5. In caso di presentazione con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso, la domanda non è ammessa a rimborso.
6. In caso di mancata presentazione nel termine o di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probante, la Regione procede a richiesta di presentazione e/o integrazione per il perfezionamento della documentazione ed il soggetto promotore dovrà procedere alla presentazione e/o al perfezionamento entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta, pena la decadenza dal contributo.
7. L'erogazione del rimborso del voucher potrà essere sospesa nel caso di espletamento di controlli dovuti o ritenuti opportuni, nelle more dei relativi esiti.

Articolo 17 – Erogazioni al soggetto ospitante

1. La domanda di rimborso del voucher per l'indennità di partecipazione al tirocinio extra-curricolare dovrà essere inoltrata per il tramite del sistema informativo regionale SIRFO dal soggetto promotore, indicando per il pagamento le coordinate di domiciliazione bancaria del soggetto ospitante delegato all'incasso da parte del tirocinante, entro 30 giorni dal termine del periodo finanziabile ai sensi dell'art. 15 punto 4.
2. Verificata la conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 16 dal soggetto promotore, nel rispetto della normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa e previo esito positivo dei controlli gestionali, la Regione procede alla liquidazione dell'importo spettante in favore del soggetto ospitante.
3. In caso di presentazione con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso, la domanda non è ammessa a rimborso.
4. In caso di mancata presentazione nel termine o di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probante, la Regione procede a richiesta di presentazione e/o integrazione per il perfezionamento della documentazione ed il soggetto promotore dovrà procedere alla presentazione e/o al perfezionamento entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta, pena la decadenza dal contributo.
5. L'erogazione del rimborso del voucher potrà essere sospesa nel caso di espletamento di controlli dovuti o ritenuti opportuni, nelle more dei relativi esiti.

Articolo 18 - Controlli

1. La Regione, al fine di verificare le dichiarazioni rese in autocertificazione, la conformità all'originale della documentazione prodotta, la correttezza delle spese e l'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, procede ai controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria e regionale in materia, nonché ad ogni altra verifica ritenuta opportuna, anche a campione.

2. L'Ufficio RdA svolge due tipologie controllo:
 - a) controllo continuativo degli aspetti attuativi che si fonda sulla verifica di conformità delle modalità di attuazione degli interventi rispetto a talune regole e parametri assunti a riferimento nell'Avviso pubblico di istituzione del CUR. La finalità principale di questa area del controllo è quella di assicurare uniformità di trattamento nei confronti dei destinatari, trasparenza amministrativa e la certezza stessa dei rapporti giuridici.
 - b) verifiche ispettive in loco, durante la realizzazione delle attività formative, a fini di verificare la regolare esecuzione del corso.
3. Si rammenta che il titolare del voucher decade dal diritto al titolo nel caso in cui:
 - venga accertata, a seguito di controlli da parte della Regione Basilicata, la non veridicità delle dichiarazioni in regime di autocertificazione.
 - il voucher non può essere corrisposto in caso di ritiro formalizzato del destinatario prima di due mesi di realizzazione.
4. Nei due casi succitati il Soggetto promotore può rivalersi dei costi sostenuti e non rimborsati dalla Regione sul singolo destinatario, in virtù dell'esistente rapporto sinallagmatico attivatosi con l'iscrizione al percorso da parte del cittadino titolare del voucher.
5. In nessun caso, invece, il Soggetto Ospitante potrà rivalersi sul destinatario per le indennità di partecipazione erogate a fronte di realizzazione corretta del tirocinio.
6. Nel caso in cui nel corso dei controlli anche successivi all'erogazione dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante l'amministrazione provvederà a chiedere la restituzione di quanto erogato ai soggetti nei confronti dei quali è rilevata l'irregolarità.

Articolo 19 - Monitoraggio, informazione e pubblicità

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario e fisico dell'intervento è effettuato attraverso il sistema regionale in uso presso la regione Basilicata, secondo tempistiche e modalità stabilite, con strumenti di rilevazione delle informazioni di tipo quali-quantitativo.
2. I destinatari dell'avviso sono informati del cofinanziamento dell'Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del FESR FSE+ 2021-2027 e l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013.
3. Il regolamento citato e gli altri documenti che regolano l'attuazione del PO FSE Basilicata 2014/2020 sono disponibili sul sito <http://europa.basilicata.it/fse/> alla sezione Documentazione.

Articolo 20- Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La seguente INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 è parte integrante del presente atto.

1.1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) *General Data Protection Regulation* (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "*Liceità del trattamento*".

1.2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale, Coordinate Bancarie, Atti giudiziari, titoli di studio conseguiti, stato patrimoniale (ISEE), stato di disoccupazione.

1.3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Basilicata per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività;

realizzare attività di istruttoria;

realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;

inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;

realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti;

pubblicare i dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal

Regolamento (UE) n. 1303/2013;

trattare i dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;

organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti introdotti dalla Regione Basilicata.

Le su elencate attività potranno essere finalizzate per scopi statistici e saranno espletate a cura delle persone preposte al relativo procedimento o terze autorizzate previo consenso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

La durata del trattamento è quella prevista per la realizzazione del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, salvo eventuali proroghe necessarie per adempiere ad obblighi di legge. Il conferimento dei dati personali, per le finalità su indicate, è facoltativo ma in mancanza non sarà possibile procedere all'istruttoria dell'istanza.

La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del RGPD si rinviene nella Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 che approva il "Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" e ss.mm.ii.

1.4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

1.5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in assenza degli stessi, non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 "*Finalità del trattamento*" innanzi riportato.

1.6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in

qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata e dai consulenti tecnici che collaborano con l'Ufficio, individuati quali autorizzati e Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al suddetto punto 3 (*Finalità del trattamento*), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome del soggetto destinatario dei contributi ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità seguita per l'individuazione del destinatario del contributo; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione prevista dalle vigenti normative.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Si informa, inoltre, che nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Autorità di Gestione del FESR FSE+ 2021-2027 ha introdotto l'utilizzo di *Arachne*, uno strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e messo a disposizione degli Stati Membri.

Lo strumento funziona attraverso l'elaborazione di dati interni ed esterni al programma Operativo: i dati interni sono costituiti dalle informazioni caricate dall'AdG sul sistema di monitoraggio, i dati esterni sono forniti da due banche dati che contengono informazioni pubbliche relative a: dati finanziari, relazioni societarie, elenchi di eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o imprese coinvolte nei finanziamenti di altri Programmi, elenchi di persone politicamente esposte.

Il trattamento dei dati esterni rientra nel campo di applicazione dell'art. 10, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 45/2001 e sarà utilizzato esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti, sia in fase di approvazione del progetto sia nelle fasi di attuazione dello stesso.

Le elaborazioni fornite dal sistema *Arachne*, finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicate né dall'Autorità di Gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

Si invitano i beneficiari ad approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico *Arachne* consultando il sito: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>.

1.7. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati sui server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

1.8. Diritti dell'Interessato

La informiamo, inoltre, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 15 del "Regolamento" che qui si riporta:

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) **quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo**; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla

logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione Basilicata, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e successivi del Regolamento).

Nell'ambito del presente avviso, i dati forniti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il periodo necessario all'espletamento delle già menzionate finalità e per adempiere ad altri obblighi di Legge.

1.9. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

1.10. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

1.11. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

Articolo 21 - Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente pro tempore dell' **UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI**
2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione "Pubblicità legale -Avvisi e Bandi" con le istruzioni e il manuale delle procedure per presentare la relativa candidatura. Per l'assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, è disponibile un servizio informativo dedicato.
3. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
4. Le domande più frequenti relative all'Avviso, FAQ, sono pubblicate periodicamente nella sezione del sito



dedicato.

Articolo 22 - Foro competente e rinvio

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Potenza.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.





Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE BASILICATA

